



STUDIO  
FANTINELLO  
CARLO

## Informativa Studio Fantinello Carlo

*n. 10 del 16.11.2016*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all'invio dei dati**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef datato 1° settembre, è stata ampliata la platea dei soggetti operanti in ambito sanitario tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria; dati che saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.*

#### **INTRODUZIONE**

L'art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; e
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015(anche per il 2016).

#### **Dati che vengono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)**

Per effetto del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:

**NOVITÀ OPERATIVE  
DAL 1° GENNAIO 2016**

- degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- le parafarmacie.

### **A quali spese ci riferiamo in particolare?**

Facciamo in particolar modo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell'importo della spesa. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Le spese detraibili riguardano in via generale:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radiosopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

**DA RICORDARE PER IL  
CONTRIBUENTE E IL  
PROFESSIONISTA  
SANITARIO**

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

**L'obbligo di comunicazione spetta solo per i soggetti riportati nella tabella in fondo al documento. La platea dei soggetti obbligati alla comunicazione è stata ampliata per effetto del D.M del Mef pubblicato in Gazzetta in data 13 settembre.**

**Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.**

**Come esercitare l'opzione** - L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):

- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

**L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.**

Dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito, in alternativa alla modalità sopra richiamate, può esercitare l'opposizione, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente percorso web del sito dell'Agenzia delle Entrate [Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento del 29 luglio 2016 \(pubblicato il 29/07/2016\).](#)

**L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.**

Per effettuare la comunicazione l'assistito può:

- a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate

**TABELLA SOGGETTI  
TENUTI ALLA  
COMUNICAZIONE PER  
L'ANNO 2016**

mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);

- c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e consegnare l'apposito modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

Se l'assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

**Successivo inserimento – Il contribuente che ha manifestato l'opposizione alla comunicazione** può provvedere a inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, **purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.**

**Tabella dei soggetti tenuti all'invio per il 2016**

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Dentista	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle entrate.
Studio costituito come SRL	SI	L'obbligo scatta da quest'anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o	SI	Nessuna esclusione è prevista in funzione

<b>odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi</b>		del regime contabile adottato.
<b>Psicologi</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Ostetriche</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Ottico</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Tecnici sanitari di radiologia medica</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Fisioterapista</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Medico ortopedico</b>	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all'invio dei dati.
<b>Massofisioterapisti</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Logopedisti</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Biologo nutrizionista</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Medico specializzato nell'attività di dietista</b>	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
<b>Infermieri</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Farmacia</b>	SI	È tra i soggetti espressamente ricompresi

		nell'ambito applicativo della norma.
<b>Parafarmacia</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici</b>	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
<b>Medico veterinario</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Medico sportivo</b>	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
<b>Allergologo</b>	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
<b>Laboratori analisi – strutture accreditate</b>	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
<b>Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).</b>	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
<b>Strutture sanitarie non accreditate</b>	SI	La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016

Distinti saluti